



COMUNE DI  
**VARESE**

Area X  
Lavori Pubblici

Attività Strade

## PROGETTO ESECUTIVO

PROTOCOLLO:

STR/24/01

PROGETTO:

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA COMUNALE E DELLA SEGNALETICA STRADALE, PRONTA REPERIBILITA' E SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO: PERIODO 01/06/2024 - 31/10/2027

IL DIRIGENTE REGGENTE CAPO AREA X^

Arch. Gianluca GARDELLI

IL RUP E CAPO ATTIVITA' STRADE

Geom. Luciano GENOVESE

IL PROGETTISTA

Ing. Giorgio CALONE

ALLEGATO:

**C1**

DATA:

MARZO 2024

REVISIONE N°:

DEL:

SPECIFICA:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I



**COMUNE di VARESE**  
**Area X^ - Lavori Pubblici**  
Attività Strade  
Via Sacco, 5 - 21100 - Varese

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE  
DELLA RETE VIARIA COMUNALE E DELLA SEGNALETICA  
STRADALE, PRONTA REPERIBILITA' E SERVIZIO SGOMBERO  
NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO  
PERIODO 01/06/2024 - 31/10/2027**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE I**

## INDICE

### CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONE DI PROROGA

ART. 3 - AMMONTARE DELL' ACCORDO QUADRO

ART. 3 BIS. CLAUSOLA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120,  
COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 - REQUISITI DI ESECUZIONE

ART. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL' ACCORDO QUADRO

ART. 7 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

ART. 8 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 10 - OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE

ART. 11 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE

ART. 12 - RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO DELL' ACCORDO QUADRO

ART. 15 PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI O  
NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

ART. 16 - GARANZIA PROVVISORIA

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 18 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E  
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

ART. 19 - SUBAPPALTO

ART. 20 - RISERVE

ART. 21 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

### CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 22 - OBBLIGHI DELL' APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

ART. 23 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI E DEI SERVIZI

ART. 24 - SOSPENSIONI E PROROGHE LAVORI

ART. 25 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI

ART. 26 - DIREZIONE DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO

ART. 27 - CONDOTTA DEI SERVIZI E DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE  
E RESPONSABILITA' TECNICA

ART. 28 - PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

ART. 29 - NORME PER LA MISURAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA  
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI

ART. 30 - TERMINI PER LA REGOLARE ESECUZIONE

ART. 31 - DANNI A COSE E PERSONE

ART. 32 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTI DI LAVORI

ART. 33 - PAGAMENTI

ART. 34 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI GLI INTERVENTI DI PRONTA  
REPERIBILITA'

ART. 35 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 36 - ZONE DI INTERVENTO

ART. 37 - ATTREZZATURE, MEZZI, PERSONALE DA IMPIEGARE E REPERIBILITA'

ART. 38 - ORDINE DI SERVIZIO, RESPONSABILE DI TURNO COMUNALE E TECNICO  
REPERIBILE COMUNALE

ART. 39 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 40 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE INERENTI  
GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'

CAPO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E  
TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

ART. 41 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 42 - ZONE DI INTERVENTO

ART. 43 - ATTREZZATURE E MEZZI

ART. 44 - PERSONALE DA IMPIEGARE E REPERIBILITA'

ART. 45 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 46 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 47- MODALITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO

ART. 48 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE INERENTI  
IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 49 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE

ART. 50 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI SERVIZIO NEVE

ART. 51 - ELEZIONE DOMICILIO

ART. 52 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

ART. 53 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 54 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 55 - TRIBUNALE COMPETENTE

ART. 56 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

ART. 57 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALL. 1 - QUADRO TECNICO ECONOMICO

## CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO**

#### **Art. 1.1 – Descrizione generale dell'Accordo Quadro**

In considerazione della continua necessità di procedere ad una serie di lavori di manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale, programmabili e non programmabili, interventi di pronta reperibilità h 24 e servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio, per garantire le condizioni di sicurezza della viabilità, l'Amministrazione ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi art. 59 D.Lgs 36/2023, da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni e i lavori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, elencate nell'Elenco Prezzi, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori. I singoli lavori che saranno di volta in volta individuati dall'Amministrazione saranno disciplinati con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.

Il termine di validità contrattuale del presente accordo quadro viene stabilito in **41 mesi** indipendentemente dal fatto che l'importo del tetto massimo di spesa complessiva non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo del tetto massimo di spesa complessiva venga raggiunto in termine minore.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi.

Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

**L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.**

Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere lavori per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente le saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.

Ciascun contratto applicativo come sopra definito conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- l'oggetto degli interventi da eseguire;

- la descrizione e la consistenza delle lavorazioni;
- le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- i luoghi interessati dagli interventi;
- l'importo presunto degli interventi con indicazione delle misure riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- il cronoprogramma dei lavori ed il conseguente termine per l'esecuzione dei lavori;
- il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione relativo al singolo modulo d'ordine.

L'inadempienza dell'appaltatore alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, nonché alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

I lavori affidati mediante i contratti applicativi saranno **remunerati mediante l'applicazione del ribasso offerto** in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi allegato al progetto al netto dei costi della manodopera, successivamente aggiunti per ottenere il prezzo finale, e tenendo conto dei costi della sicurezza che non saranno soggetti a ribasso.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.

Si sottolinea che, poiché l'appalto in questione verrà aggiudicato alle condizioni contenute nel presente capitolato si integreranno tutte le particolari prestazioni indicate dall'Appaltatore in sede di offerta.

L'inadempienza dell'appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

## **Art. 1.2 - Descrizione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro**

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico inerente:

- **i lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria e della segnaletica stradale** nel periodo 01/06/2024 - 31/10/2027 ossia tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione comprende:

- interventi per la copertura di buche con asfalto a caldo e/o a freddo, sistemazione e rimessa in quota di caditoie stradali, e ogni altra operazione ritenuta indispensabile per il mantenimento in efficienza della viabilità comunale su strade asfaltate, strade sterrate, percorsi ciclo-pedonali e marciapiedi;
- operazioni necessarie per il mantenimento in efficienza di manufatti ed accessori insistenti e/o di pertinenza del suolo stradale: barriere stradali, rallentatori, cippi dissuasori, recinzioni e muri.
- interventi di rifacimento o ammodernamento della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale

- sostituzione o riparazione di elementi o manufatti stradali, quali ad esempio parapetti, guard rails, muretti, recinzioni, ecc.

- **l'esecuzione del servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio (spargimento sale)**, compresa la fornitura di sabbia e sale, da eseguirsi nei modi, termini e condizioni previste nel presente Capitolato, nei periodi 01/12/2024-31/03/2024, 01/12/2025-31/03/2026 e 01/12/2026-31/03/2027 lungo le strade del territorio comunale che dato le caratteristiche morfologiche, verrà suddiviso in 3 zone operative, (A-B-C), per 4 mesi della stagione invernale, come meglio specificata nella Parte IV del presente Capitolato.

- **interventi di pronta reperibilità h 24**, da eseguirsi nei modi, termini e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel periodo 01/06/2024-31/10/2027 e lungo tutte le strade del territorio del Comune di Varese.

- **i lavori di manutenzione straordinaria** delle sedi stradali, dei manufatti e delle opere d'arte.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche alle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune di Varese, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il presente Accordo Quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
- la durata dell'Accordo Quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori/prestazioni contemplati nell'accordo quadro;
- le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo e che regoleranno l'appalto dei lavori/sevizi nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

Le modalità di esecuzione delle prestazioni e dei lavori qui riassunte saranno distintamente dettagliate nel seguito del presente Capitolato.

**Si specifica fin d'ora che la Stazione Appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto in oggetto, si riserva la facoltà di:**

- **mettere a disposizione dell'impresa affidataria un portale per il controllo, la verifica e la gestione delle segnalazioni, con l'onere gratuito per l'impresa stessa di mantenerlo aggiornato;**
- **installare (a cura e spese della Stazione Appaltante) sistemi di controllo da remoto per la verifica dei percorsi effettuati nell'esecuzione del servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio.**

## **ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONE DI PROROGA**

L'Accordo Quadro avrà durata **dal 1 giugno 2024 al 31 ottobre 2027 (1248 gg naturali e consecutivi).**

L'espletamento del servizio neve e trattamenti antighiaccio interesserà le stagioni invernali 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 a decorrere dal 1 dicembre di ogni anno, fino al 31 marzo dell'anno successivo, salvo il verificarsi di condizioni meteorologiche tali da



provocare nevicate fuori dall'arco di tempo sopra previsto; in questo specifico caso eventuali interventi verranno ricompensati alle condizioni economiche offerte in sede di gara.

La Stazione Appaltante potrà posticipare la data di inizio dell'Accordo Quadro e l'affidamento dei lavori, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura, fermo restando il periodo complessivo di 41 mesi.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine ultimo di utilizzazione dello stesso mediante stipula dei singoli contratti applicativi, che quindi restano validi ed efficaci, anche successivamente al termine di scadenza dell'Accordo Quadro, purché stipulati nei termini dello stesso, per il tempo necessario all'espletamento delle prestazioni ivi disciplinate.

Ai sensi dell' art. 120, comma 11, del Codice, qualora, al momento della scadenza del contratto, non sia possibile stipulare un nuovo contratto di appalto, la Stazione Appaltante si riserva, sin d'ora, la possibilità di avvalersi dell'**opzione di proroga** del contratto, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente e comunque avente una durata non superiore a **3 mesi**. La proroga non incide sul regime applicabile, trattandosi comunque di contratto sopra la soglia comunitaria. Qualora la Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, decidesse di avvalersi dell'opzione di proroga, l'appaltatore è obbligato ad acconsentire alla richiesta del Comune di prorogare la durata dell'appalto alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto principale.

La Stazione Appaltante, in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, può procedere alla consegna anticipata dei lavori e all'avvio dell'esecuzione dei servizi nelle more della stipulazione del contratto. In caso di consegna d'urgenza la durata dell'Accordo Quadro decorre dall'inizio dell'esecuzione dei lavori relativi al primo contratto applicativo/ordinativo.

### **ART. 3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO E CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE**

L'importo presunto dei lavori e dei servizi affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso, ammonta a complessivi **€ 12.457.500,00 (escluso IVA)** di cui € 11.253.500,00 per lavori ed € 1.204.000,00 per servizi, oltre IVA di legge, il tutto come riassunto nel Quadro Tecnico Economico di spesa generale allegato al presente Capitolato (**ALL. 1**).

La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra citato, che è meramente presuntivo.

Tale corrispettivo massimo di lavori o servizi affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell'Accordo Quadro.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato, per ciascun affidamento, definendo l'importo presunto dei lavori o dei servizi tramite l'applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari di Accordo Quadro al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

I singoli contratti applicativi saranno contabilizzati “a misura” ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, pertanto l’importo del singolo contratto è presunto, in quanto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

I prezzi dell’elenco prezzi unitari, allegati al capitolato ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. Più precisamente, ogni singolo prezzo unitario contrattuale, è ottenuto applicando al singolo prezzo unitario di cui all’elenco prezzi allegato al progetto, lo sconto offerto dall’aggiudicatario al netto dell’Incidenza dei Costi della Manodopera e aggiungendo successivamente i costi della manodopera stessa di cui sopra.

**Si evidenzia che l’importo relativo ai costi della sicurezza è da intendersi meramente indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione Appaltante: il reale ammontare di tali costi sarà infatti definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi.**

Trattandosi di Accordo Quadro, in fase progettuale si stabilisce solo la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, senza però definirle in dettaglio.

Non è pertanto possibile quantificare a priori la quota d’incidenza della manodopera; di conseguenza in questa fase, per la stima dell’incidenza della manodopera viene quindi preso a riferimento il Costo della Manodopera del “Settore Imprese Edili ed Affini prov. Varese” di cui al “D.D. 12/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (dicembre 2022)”; sulla scorta di quanto sopra, si è stimato che la percentuale del Costo della Manodopera relativa alle diverse tipologie di prestazioni incluse nel presente appalto risultano:

- lavori di manutenzione ordinaria a guasto, pronta reperibilità h 24 e lavori di manutenzione ordinaria programmata: 40,00%;
- lavori di manutenzione ordinaria e modifica/adeguamento puntuale della segnaletica stradale: 15,00%;
- servizio neve e trattamenti antighiaccio: 40,00%.

Per i lavori di manutenzione straordinaria i Costi della Manodopera vengono di volta in volta calcolati su ogni singolo applicativo specifico.

Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella:

C	Prestazioni a MISURA		Lavori «1» (L)	Costi di sicurezza da PSC «2» (CSC)	Totale (L)+ (CSC)	Incidenza
n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Importi in Euro	Importi in Euro	Importi in Euro	%
1	OG3 (PREVALENTE)	strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,	€ 10.870.000,00	€ 75.000,00	€ 10.945.000,00	97,26

		funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari				
2	OS 10 (SUBAPPALTA BILE)	segnaletica stradale non luminosa	€ 300.000,00	€ 8.500,00	€ 308.500,00	2,74
		<b>totale a misura</b>	<b>11.170.000,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>11.253.500,00</b>	<b>100,00</b>

I costi della sicurezza relativi alla categoria OG3, si riferiscono solo ai lavori di manutenzione ordinaria a guasto, di pronta reperibilità h 24 e di manutenzione ordinaria programmata.

I costi della sicurezza relativi alla categoria OS10, si riferiscono solo agli interventi di manutenzione ordinaria e modifica/adequamento puntuale della segnaletica orizzontale e verticale.

### **ART. 3 BIS. CLAUSOLA DI MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE**

Come espressamente indicato nel successivo art. 34, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di incrementare l'importo contrattuale disponibile, con riferimento ai soli lavori di manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale per un valore massimo di € **2.250.700,00 pari al 20%** dell'importo a base d'asta presunto dei lavori e con riferimento ai soli servizi per un valore massimo di € **602.000,00 pari al 50%** dell'importo presunto dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto ad espletare gli ulteriori interventi commissionati dalla Stazione Appaltante, agli stessi prezzi unitari contrattuali definiti in sede di gara.

Il valore totale dell'appalto, risultante dalla sommatoria tra l'importo presunto dell'Accordo Quadro, pari ad € 12.457.500,00) e l'importo delle opzioni (clausola di modifica contrattuale ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 e opzione di proroga) pari ad € 3.764.224,39, è pari a complessivi € 16.221.724,39, oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore della presente clausola di modifica ex art. 120, comma 1, lettera a), del Codice non incide sul regime applicabile, essendo in ogni caso sopra soglia comunitaria.

La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine all'applicazione di cui alla clausola in oggetto.

### **ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023 le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro sono di tipo "misto" comprendendo sia lavori che servizi. Essendo i lavori di manutenzione prevalenti sia dal punto di vista funzionale che economico, il presente Accordo Quadro è di lavori.

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'articolo 65 del D.Lgs 36/2023 in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara, cui si fa espresso rinvio.

## ART. 5 - REQUISITI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto prima della stipula del contratto e/o della consegna dei lavori, e comunque entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante, che non sarà comunque inferiore a 10 giorni dalla richiesta, a possedere i seguenti requisiti obbligatori per l'esecuzione dei lavori e dei servizi (dotazioni minime di mezzi, operai ed attrezzature di tipo omologato), pena la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto:

### **Art. 5.1 - Requisiti di esecuzione per i lavori di manutenzione stradale:**

**5.1.a) Dotazione di macchinari e attrezzature.** L'appaltatore dovrà disporre, a qualsiasi titolo e per tutta la durata del contratto, della seguente minima dotazione di macchinari ed attrezzature tecniche omologati a norma di legge:

- n.3 autocarri con portata utile fino 1,5 tonnellate dotato di rimorchio;
- n.3 autocarri con portata utile oltre 15 tonnellate dotato di rimorchio;
- n.3 escavatori potenza 70-120 hp;
- n.3 miniescavatori;
- n.3 rulli dal peso operativo compreso tra 1 a 5 tonnellate;
- n.3 rulli dal peso operativo compreso tra 6 a 11 tonnellate;
- n.3 vibrofinitrici;
- n.3 macchine taglia asfalto equipaggiata con disco;
- n.3 costipatrici;
- n.3 frese scarificatrici;
- n. 3 traccialinee;

**5.1.b) Maestranze richieste.** Fermo restando che l'organizzazione del personale è rimessa alla scelta dell'appaltatore, lo stesso è tenuto ad impiegare per l'esecuzione dei lavori, un numero di operatori adeguato e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non inferiore ai seguenti contingenti minimi:

- n. 1 Direttore di Cantiere (Referente Tecnico dell'Appaltatore);
- n. 3 caposquadra;
- n. 6 operai specializzati;
- n. 6 operai qualificati/manovali/movieri.

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi del personale addetto.

**5.1.c) Sede operativa:** allo scopo di assicurare lo svolgimento dei lavori di manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale, gli interventi di pronta reperibilità h 24 nonché la tempestività dei servizi neve e antighiaccio, l'appaltatore dovrà disporre, a qualsiasi titolo, prima della consegna dei lavori e per tutta la durata del contratto, di una sede operativa idonea al ricovero dei mezzi e materiali entro un raggio di 30 Km in linea d'aria dalla sede del Palazzo Municipale.

Nel caso in cui il soggetto risultato aggiudicatario non disponga di una sede operativa entro la suddetta distanza, dovrà obbligatoriamente provvedere in tal senso prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori; il mancato adempimento di tale obbligo comporta la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

**5.1.d) Impianto fisso per produzione conglomerato bituminoso:** l'appaltatore dovrà disporre, a qualsiasi titolo, prima della consegna dei lavori e per tutta la durata del

contratto di un impianto fisso per la produzione del conglomerato bituminoso che garantisca l'approvvigionamento di materiali secondo le esigenze temporali (giorno e notte – giorni lavorativi e festivi), quantitative e qualitative della Stazione Appaltante.

**Art. 5.2 - Requisiti di esecuzione per gli interventi di pronta reperibilità h 24:**

**5.2.a) Dotazione di macchinari e attrezzature.** L'appaltatore dovrà disporre, a qualsiasi titolo e per tutta la durata del contratto, della seguente minima dotazione di macchinari ed attrezzature tecniche omologati a norma di legge:

- n. 2 autocarri con portata utile < 1,5 tonn;
- attrezzature e dei materiali occorrenti sia per la delimitazione dei cantieri ai sensi della normativa vigente necessari ad eseguire gli interventi richiesti.

**5.2.b) Maestranze richieste.** Fermo restando che l'organizzazione del personale è rimessa alla scelta dell'appaltatore, lo stesso è tenuto ad impiegare per l'esecuzione dei lavori, un numero di operatori adeguato e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non inferiore ai seguenti contingenti minimi:

- n. 2 capo squadra;
- n. 4 operai specializzati;
- n. 1 responsabile coordinatore;

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi del personale impiegato.

**Art. 5.3 - Requisiti di esecuzione per il servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio:**

**5.3.a) Dotazione di macchinari e attrezzature.** L'appaltatore dovrà disporre, a qualsiasi titolo e per tutta la durata del contratto, della seguente minima dotazione di macchinari ed attrezzature tecniche omologati a norma di legge:

- n. 45 mezzi attrezzati complessivi (da suddividere per le 3 zone nelle seguenti quantità: zona **A** n. 17; zona **B** n. 16 ; zona **C** n. 12;), come da Elaborato del progetto C.3;
- n. 1 mezzo idoneo alla movimentazione dei materiali presenti all'interno del sito di stoccaggio degli stessi (vd p.to 5.3.c).

**5.3.b) Maestranze richieste.** Fermo restando che l'organizzazione del personale è rimessa alla scelta dell'appaltatore, lo stesso è tenuto ad impiegare per l'esecuzione dei lavori, un numero di operatori adeguato e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente non inferiore ai seguenti contingenti minimi:

- n. 45 operatori complessivamente (da suddividere per le 3 zone nei seguenti numeri: zona **A** n. 17; zona **B** n. 16 ; zona **C** n. 12) muniti dei requisiti di legge per la conduzione delle macchine di cui alla lettera 5.3.a);
- n. 9 (n. 3 per zona) squadre composte ciascuna da: n. 2 spalatori + 1 autista di mezzi + 1 spalatore/conducente di attrezzature;
- n. 1 Responsabile tecnico qualificato.

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi del personale impiegato.

**5.3.c) Sito per lo stoccaggio di materiali (sabbia e sale):** l'appaltatore dovrà disporre, a qualsiasi titolo, prima della consegna dei lavori e per tutta la durata del contratto di un sito per lo stoccaggio dei materiali necessari al servizio neve, ubicato all'interno del

territorio comunale; il luogo deputato per lo stoccaggio dovrà avere dimensioni e caratteristiche tali da consentire il deposito e il carico e lo scarico dei materiali su e dai mezzi pesanti.

Inoltre dovrà sempre essere garantita in loco la presenza di un idoneo mezzo atto alle operazioni di movimentazione dei materiali.

Ai soli fini del miglioramento della gestione del servizio neve e antighiaccio la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di mettere a disposizione sul territorio comunale uno o più siti dove provvedere al deposito del sale antighiaccio, della sabbia e dei mezzi d'opera specifici quali lame, spargitori, ecc.

## **ART. 6 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall' Appaltante.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, FIBRA etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e tratterà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, nel corso dell'esecuzione del contratto, al rispetto di tutte le condizioni generali e particolari che regolano il contratto stesso, nonché, in particolare, al rispetto delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

L'inadempimento dell'appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente Accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

## **ART. 7 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE**

### **Art. 7.1 - Contratto Accordo Quadro**

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto dell'Accordo Quadro:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto (Elaborati del progetto: C.1), C.2) e C.3));
- b) l'Elenco Prezzi Unitari;
- c) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);
- d) le polizze di garanzia;
- e) l'offerta economica prodotta in sede di partecipazione alla procedura di gara.

I documenti di cui ai precedenti punti c), d) ed e) fanno parte del contratto dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegati.

La stipulazione del contratto di Accordo Quadro ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 7.2 - Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro**

Saranno parte integrante dei singoli contratti applicativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo Quadro:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto (solo per i lavori soggetti a preventiva progettazione);
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) il computo metrico estimativo (solo per i lavori soggetti a preventiva progettazione) ;
- d) il piano di sicurezza e coordinamento;
- e) il piano operativo di sicurezza;
- f) il cronoprogramma, ove consentito dalla tipologia dell'intervento.

I documenti di cui ai precedenti punti d), e) ed f) fanno parte del contratto dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegati.

### **ART. 8 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sull'Accordo Quadro le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo.

Le ulteriori precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'Accordo Quadro.

Negli appalti successivamente affidati ai sensi del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante dovrà tener conto degli oneri per la sicurezza, sui quali non si applicherà il ribasso d'asta.

L'Appaltatore dovrà inviare, nei termini previsti, l'accettazione dell'appalto con l'indicazione delle parti del contratto che intende subappaltare.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

I lavori che formano oggetto del contratto saranno in modo specifico individuati in ordini di servizio scritti con l'indicazione delle prestazioni da effettuare.

**I lavori di manutenzione della sede viaria e della segnaletica stradale** sono individuati in quattro categorie d'intervento (di cui all'interno della "01" sono ricompresi gli interventi di **Pronta Reperibilità h 24**), sotto specificate:

**TIPOLOGIA 01 intervento d'emergenza:** segnalato con comunicazione dal Direttore dei Lavori (o del Responsabile di Turno o del Tecnico Reperibile), telefonica o a mezzo e-mail, deve essere eseguito immediatamente con priorità assoluta ed in qualsiasi condizione operativa, **durante tutto l'arco della giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00).**

Qualora l'ordine di intervento sia dato dal Tecnico reperibile, lo stesso redigerà apposito processo verbale che dovrà trasmettere al RUP ed al Direttore Lavori il primo giorno lavorativo successivo all'intervento.

La comunicazione verbale sarà regolarizzata mediante ordine scritto con l'indicazione delle prestazioni eseguite da parte del Direttore Lavori.

**TIPOLOGIA 02 intervento urgente:** segnalato tramite comunicazione del Direttore dei Lavori, telefonica o a mezzo e-mail, da iniziare entro 24 ore dalla comunicazione.

La comunicazione verbale sarà regolarizzata mediante ordine scritto con l'indicazione delle prestazioni da eseguire.

**TIPOLOGIA 03 intervento programmato:** lavoro programmato affidato tramite comunicazioni scritte di esecuzione e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione.

**TIPOLOGIA 04 intervento soggetto a preventiva progettazione:** lavoro non programmato che sarà oggetto di specifico progetto composto da relazione, computo metrico di spesa, capitolato e tavole progettuali che ne definiranno l'entità, i costi e i tempi di esecuzione.

Per quanto attiene all'**Intervento di Pronta Reperibilità h 24** e al **Servizio Neve e Trattamento Antighiaccio** si demanda ad apposita disciplina contenuta rispettivamente nel Capo III e nel Capo IV del presente Capitolato.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere adeguatamente formato ed istruito in merito alle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali e all'utilizzo dei macchinari.

Nella fattispecie si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Si richiede pertanto la piena disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva in questione.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
  - a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
  - b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
  - c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;



- prendere in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 la Stazione Appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento.

Per l'appalto in oggetto la Stazione Appaltante ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza così come dettagliato nel P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento); detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Sulla base dell'Art. 26 del precitato D.Lgs. n. 81/2008 la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando il PSC in allegato al contratto d'appalto.

L'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione del Contratto, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e comunque prima della consegna del servizio, il proprio P.O.S. (Piano Sostitutivo di Sicurezza) e quello degli eventuali subappaltatori, insieme a tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Costituisce compito precipuo dell'Appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Appaltatore costituiranno causa di risoluzione in danno del contratto.

## **ART. 10 - OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'Accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell'appalto.

b) ad assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

## **ART. 11 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente capitolato, sono a carico dell'Appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri di seguito riportati:

- a) l'approntamento e l'organizzazione dei lavori su più cantieri paralleli, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;
- b) l'approntamento e l'apposizione dei cartelli indicanti l'ente Appaltante, il tipo di opera in esecuzione, la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilirà la Direzione dei Lavori ove necessario;
- c) l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l'apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d'istituto all'interno delle singole aree;
- d) l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dalla Stazione Appaltante; in merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) l'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- f) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie;
- g) il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell'erogazione dei servizi;
- h) il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l'esecuzione dei lavori;
- i) l'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell'appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
- j) la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia, all'assistenza tecnica al collaudo ecc.;
- k) la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. A carico dell'Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo

inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;

l) la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati della Stazione Appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;

m) la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;

n) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla Direzione dei Lavori secondo le vigenti norme di legge;

o) tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese;

p) la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;

q) la collaborazione con il l'ufficio della Direzione dei Lavori sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;

r) il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la Stazione Appaltante;

s) la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;

t) la discarica e/o l'allontanamento, a lavori ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;

u) la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

## **ART. 12 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la Stazione Appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei lavori e dei servizi.

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Stazione Appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

## **ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo Quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

La cessione di credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14 allo stesso Codice.

#### **ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO**

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'Accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l'Accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i lavori eseguiti e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 cui si fa espresso rinvio, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alle disposizioni di legge e del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza.

i) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 123 del D.L. Lgs. 36/2023.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione Appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione Appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

Qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore, le parti non saranno ritenute inadempienti.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi naturali, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

#### **ART. 15 PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE LAVORI O NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

Nel caso di interventi di **Pronta Reperibilità h 24** o di qualsiasi altro intervento di Tipologia "01", qualora la "squadra di intervento" non dovesse raggiungere il luogo segnalato all'interno di tutto il territorio comunale dal tecnico reperibile entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata verranno applicate le seguenti penali cumulabili (anche in caso di mancata risposta telefonica):

- a) € 300,00 (trecento) per un ritardo fino a 30 minuti;
- b) € 500,00 (cinquecento) per un ritardo fino a 60 minuti;
- c) € 200,00 (duecento) per ogni successivo intervallo di 30 minuti.

Se la Ditta Appaltatrice incaricata del servizio dovesse non intervenire, verrà applicata una penale di € 5.000,00 (cinquemila) in sostituzione delle precedenti.

Nel caso di mancato rispetto dei termini di un intervento per i lavori della tipologia Tipologia "02" e "03", verrà applicata una penale pari al 1% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo o frazione di giorno, sino ad un massimo del 10%.

Per gli interventi della Tipologia "4" le penali saranno previste nei relativi capitoli.

Nel caso del **Servizio Neve e Trattamento antighiaccio** la Stazione Appaltante applicherà le penali:

1 - in caso di mancato intervento nell'esecuzione del servizio sgombero neve e dei trattamenti antighiaccio imputabile all'Appaltatore (salvo quindi oggettive condizioni di difficoltà di svolgimento del servizio), con penale di € 500,00 (cinquecento) per ogni Km. di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione ed il rimborso di tutti i danni cagionati a terzi e le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la messa in sicurezza delle strade sopracitate;

2 - in caso di ritardo nell'intervento imputabile all'Appaltatore (salvo quindi oggettive condizioni di difficoltà di svolgimento del servizio) con penali pari a:

- a) € 150,00 (centocinquanta) = per un ritardo fino a 30 minuti per ogni mezzo;
- b) € 250,00 (duecentocinquanta) = per un ritardo fino a 60 minuti per ogni mezzo
- c) € 350,00 (trecentocinquanta) = per un ritardo fino a 120 minuti per ogni mezzo.

3 - in caso di inadempienza alle prescrizioni previste dall'art. 43, per i mezzi che non risulteranno attrezzati o non conformi con penale di € 300,00 (trecento) per ogni mezzo non attrezzato o non conforme;

4 - in caso di ultimazione del servizio senza che sia accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 22, con penale di € 1.000,00 (mille) per ogni mezzo;

5 - in caso di scarichi di neve fatti in luoghi non autorizzati o in bocchette di canali che non siano quelle segnalate, con penale di € 500,00 (cinquecento) per ogni scarico effettuato.

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre alle penali di cui sopra, sarà addebitato all'Appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il conteggio delle stesse, per il quale non potrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara.

In tutti i casi sopra citati l'applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1 - il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o posta elettronica certificata (PEC);

2 - la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o posta elettronica certificata (PEC);

3 - il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;

4 - In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Nel caso di mancata presentazione di osservazioni e/o risulti accertata la violazione si provvederà ad applicare le penali.

Con riferimento al singolo contratto applicativo, le suddette penali sono cumulabili ed in caso di ripetute gravi inadempienze che saranno contestate con apposito Ordine di Servizio o per un importo complessivo delle penali irrogate superiore al 10% dell'importo contrattuale, si procederà per "grave inadempimento alle obbligazioni di contratto" e pertanto si potrà dare corso alle procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

#### **ART. 16 - GARANZIA PROVVISORIA**

Con riferimento alla garanzia provvisoria si fa espresso rinvio a quanto previsto nel disciplinare di gara.

#### **ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, la garanzia definitiva deve essere prestata dall'aggiudicatario come segue:

- prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, pari al 2% fisso dell'importo dell'Accordo quadro stesso;
- prima della stipula dei singoli contratti applicativi, pari al 5% fisso dell'importo del singolo contratto applicativo.

Alla garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 né gli incrementi di cui all'art. 117 comma 2 del Codice.

La garanzia deve essere prestata secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa espresso rinvio a quanto previsto nell'art. 117 del codice dei contratti.

### **ART. 18 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

Con riferimento al singolo contratto applicativo relativo ai lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con un massimale pari all'importo di aggiudicazione dei lavori, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dell'appalto sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila).

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d'opera.

La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

Con riferimento al contratto applicativo relativo al servizio neve, l'appaltatore per tutta la durata del contratto è obbligato a stipulare un contratto di polizza di responsabilità civile generale RCT ed RCO a copertura dei danni causati nell'esecuzione della propria attività professionale. La polizza deve avere un massimale complessivo non inferiore ad € 1.000.000,00 ed un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

L'appaltatore risponde, in ogni caso, dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio neve, lasciando indenne la Stazione Appaltante. Lo stesso è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il servizio. In caso di pagamento del premio con cadenza periodica, l'appaltatore deve presentare alla Stazione Appaltante attestazione di pagamento della rata del premio prima della scadenza della rata stessa.

## ART. 19 - SUBAPPALTO

Qualunque richiesta di subappalto e/o comunicazione di contratto di prestazione d'opera è da intendersi riferita e limitata al singolo contratto applicativo.

Tutto quanto previsto qui di seguito si intende quindi riferito al singolo contratto applicativo.

E' ammesso il subappalto dei lavori e dei servizi indicati dall'Appaltatore in sede di gara fino alla quota stabilita dalla normativa vigente relativamente all'importo dei singoli contratti applicativi.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le lavorazioni/prestazioni che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) originale del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno **20 (venti)** giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;

- l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle categorie di lavorazione, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs 36/2023;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi;



b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere/prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs 36/2023. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del Codice. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 del Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del DLgs 36/2023.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Diversamente l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro **20 (venti)** giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

**Data la natura e la tipologia dei lavori e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, in conseguenza della complessità delle azioni di coordinamento, controllo e monitoraggio delle medesime prestazioni eseguite da più soggetti e stante la necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori derivante dalla minimizzazione della compresenza di più imprese esecutrici, non è ammesso il subappalto "a cascata" delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro.**

## **ART. 20 - RISERVE**

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla Stazione Appaltante,

entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui sopra è esperibile a condizione che il Responsabile Unico del Progetto, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo art. 120, D.Lgs. 36/2023;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

## **ART. 21 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, D.Lgs 36/2023 se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo art.120 del D.Lgs. 36/2023, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione, trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.

Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.

In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'impresa.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.

In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'art. 214 del D.Lgs.n. 36/2023.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).

La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario di cui all'art. 210 del Codice dei Contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e di quanto previsto dall'art. 212 del D.Lgs. 36/2023.

Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### **ART. 22 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI**

Per ogni singolo contratto applicativo, prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente documentazione:

- 1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 18 del presente Capitolato;
- 2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma esecutivo deve essere coerente con il cronoprogramma (ove previsto). e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto).

La coerenza sarà valutata dal Responsabile Unico del Progetto;

- 3) dichiarazione in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili;

- 4) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- 5) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008), proposte che l'Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

- 6) un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del D.lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (in tal caso l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione).

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare idonea documentazione aziendale.

### **ART. 23 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI E DEI SERVIZI**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto di appalto specifico derivante dal presente Accordo, che rappresenta appendice all'Accordo Quadro e che riporterà i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione dell'esecutore.

Per la consegna dei lavori si osservano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023, può procedere alla consegna anticipata dei lavori e all'avvio dell'esecuzione dei servizi nelle more della stipulazione del contratto. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarità delle opere oggetto del presente appalto, e delle specifiche necessità legate al funzionamento dei singoli immobili e impianti, potrà modificare l'ordine dei lavori indicando le priorità nell'esecuzione delle opere per i singoli immobili o impianti, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante.

Tutti i lavori affidati dovranno essere condotti in modo che le opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal contratto di appalto specifico.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa appaltatrice dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi, la Stazione Appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione dei lavori appaltati a seguito del presente Accordo Quadro secondo il relativo programma o ritardata ultimazione degli stessi:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 16 lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro.

#### **ART. 24 - SOSPENSIONI E PROROGHE LAVORI**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze impediscano che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione dei Lavori indicando le motivazioni che impediscono il regolare proseguimento dei lavori e attendere l'autorizzazione da parte del Settore che costituisce formale sospensione dei lavori.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, potrà chiedere una motivata proroga che, se ritenuta giustificata, sarà concessa purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa ad altre ditte o imprese o fornitori.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

#### **ART. 25 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI**

Per quanto attiene i lavori di manutenzione stradale e di Pronta Reperibilità h 24 l'Appaltatore è tenuto a dare specifica e tempestiva comunicazione scritta, mediante fax o e-mail, alla Direzione dei Lavori in merito all'ultimazione di ogni singolo intervento richiesto, al fine di consentire alla Direzione dei Lavori di essere sempre costantemente informata sullo stato di completamento degli interventi.

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento gli stessi saranno accettati dalla Stazione Appaltante previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione dell'intervento.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Stazione Appaltante, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

**Per quanto attiene il Servizio Neve e Trattamento antighiaccio l'ultimazione degli interventi operativi potrà essere decretata esclusivamente dal Direttore dell'Esecuzione, una volta che abbia constatato che le condizioni delle sedi stradali e delle aree pubbliche in genere siano state rese idonee alla circolazione in sicurezza.**

Solo a seguito di tale decisione l'Appaltatore potrà sospendere le attività operative.

## **ART. 26 - DIREZIONE DEI LAVORI E ORDINI DI SERVIZIO**

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, la Stazione Appaltante, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o più assistenti con funzioni di Direttore Operativo o di Ispettore di Cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il compito fra l'altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte.

Il Direttore dei Lavori potrà incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

I controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

La Direzione Lavori avrà pure la facoltà di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per la firma dei libretti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.

Per quanto attiene i lavori di manutenzione stradale l'Appaltatore è tenuto a tenere costantemente informata la Direzione Lavori dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori.



In caso contrario, a richiesta della Direzione dei Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Per quanto attiene il Servizio Neve e antighiaccio l'Appaltatore dovrà rispettare tassativamente tutte le indicazioni operative che gli verranno impartite da parte del Direttore dell'Esecuzione (o suo delegato), sia in fase di organizzazione del servizio che in fase operativa, riguardo al numero e agli orari dei mezzi da impiegare, alle disposizioni operative ed al rispetto delle priorità di intervento fornite.

Per quanto attiene gli Interventi di Pronta Reperibilità h 24 l'Appaltatore dovrà rispettare tutte le indicazioni fornite da parte del Responsabile di Turno, del Tecnico Reperibile o del Direttore dei Lavori.

Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

#### **ART. 27 - CONDOTTA DEI SERVIZI E DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITA' TECNICA**

L'Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di Cantiere o Capo Cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione Lavori ed il Personale della Stazione Appaltante.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore economico dovrà comunicare per scritto i numeri telefonici di recapito della figura suddetta, oltre ad un numero di fax ed un recapito di posta elettronica sempre attivo al quale inviare le richieste scritte di intervento.

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per scritto alla Direzione dei Lavori.

Il Direttore di Cantiere o Capo Cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua sul luogo dei lavori.

Tale persona assume, nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.

La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore di Cantiere o Capo Cantiere, previa motivata comunicazione all'Appaltatore.

Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere o Capo Cantiere, così anche come del personale dell'appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere o il Capo Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Il personale che l'Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto.

Per quanto attiene i lavori di manutenzione stradale il Referente Tecnico dell'Appaltatore dovrà essere un unico soggetto il quale sia titolato a tenere i contatti con la Direzione Lavori (o suoi delegati).

Per quanto attiene la Pronta Reperibilità h 24 il Referente del Servizio dell'Appaltatore dovrà essere un unico soggetto il quale sia titolato a tenere i contatti con la Direzione Lavori (o i suoi delegati), col Responsabile di Turno e col Tecnico Reperibile.

Per quanto attiene il Servizio Neve e antighiaccio il Responsabile del Servizio dell'Appaltatore sarà il referente operativo titolato al coordinamento del servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio neve e antighiaccio (o suo delegato) si coordinerà con il Responsabile del Servizio nella gestione operativa fatta salva, secondo necessità operative, la possibilità che il Direttore dell'Esecuzione (o suo delegato) si interfacci direttamente con il personale dei mezzi operativi.

Tutto il personale impiegato nel servizio neve, quale il Responsabile del Servizio e gli operatori dei mezzi spargitori e sgombraneve, dovranno essere dotati a cura e spese dell'Appaltatore, oltre che chiaramente di tutti i DPI e abilitazioni necessarie, di telefoni cellulari i cui numeri dovranno essere forniti al Direttore dell'Esecuzione.

#### **ART. 28 - PROVE E VERIFICHE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE**

L'impresa nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente Accordo Quadro, sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo ed a suo onere, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della Stazione Appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

I provini verranno consegnati ad un opportuno centro prove e materiali individuato dalla Stazione Appaltante.

I risultati ottenuti nei laboratori incaricati delle verifiche saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'Impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

#### **ART. 29 - NORME PER LA MISURAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI**

I lavori saranno valutati a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

I lavori e le prestazioni saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;  
b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;  
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

Nei prezzi sono quindi compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente Capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisoria necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellazioni, ecc., ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi allegato verranno determinati i prezzi in contraddittorio con l'appaltatore .

Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della Stazione Appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro delle misure.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure di opere e somministrazioni che successivamente, con il procedere dei lavori, non si potessero più accertare, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovesse essere posato e misurato prima del collocamento in opera.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto e precisato nel computo metrico dei lavori da eseguire.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante.

I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla Stazione Appaltante.

I prezzi per i materiali a piè d'opera servono per la formazione di nuovi prezzi; in detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.

Le manutenzioni devono essere effettuate a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio della Stazione Appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa.

La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati.

Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto attiene i **lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria e della segnaletica stradale**, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere **settimanalmente** al committente la rendicontazione puntuale dei lavori eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione dell'intervento, le date di esecuzione, l'elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

Per il **Servizio Neve e Trattamento Antighiaccio** e per la **Pronta Reperibilità h 24** l'Appaltatore è tenuto a trasmettere entro **72 ore** dalla conclusione di ogni singolo servizio/intervento la rendicontazione puntuale dei servizi/lavori eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione dell'intervento, le date di esecuzione, l'elenco delle lavorazioni/servizi con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

La Direzione dell'Esecuzione (Servizio Neve e Trattamenti Antighiaccio) o dei Lavori (Pronta Reperibilità h 24) provvederà alla valutazione puntuale della congruità della rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti.

La successiva emissione delle fatturazioni potrà avere luogo solamente a seguito di approvazione della rendicontazione da parte della Direzione dell'Esecuzione o dei Lavori come indicato nel presente Capitolato.

La contabilità delle opere e delle forniture verrà infine effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi d'elenco ribassati.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023.

### **ART. 30 - TERMINI PER LA REGOLARE ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, il Certificato di Regolare Esecuzione deve aver luogo entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta emissione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo.

L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

### **ART. 31 - DANNI A COSE E PERSONE**

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della Ditta Appaltatrice da parte di terzi estranei alla Stazione Appaltante.

L'Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a:

a) persone o a cose dal proprio personale;

b) a materiale della Stazione Appaltante affidatole (in comodato d'uso, in prestito, ecc.).

In ogni caso l'Impresa dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La Stazione Appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della Ditta Appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa o all'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.

### **ART. 32 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTI DI LAVORI**

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e urbanistica, con riferimento all'articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, e in ogni caso le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell'Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere provvisorie, le forniture a piè d'opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in funzione dell'entità e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.

L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, l'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità al decreto ministeriale 16.09.2022, n. 193 e in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;

La Stazione procede all'escussione della garanzia di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023, cui si fa espresso rinvio.

### ART. 33 - PAGAMENTI

Per la contabilità dei lavori e dei servizi, la loro registrazione, i pagamenti, la liquidazione, ecc., si provvederà con le modalità stabilite dall'Allegato II.14 al Codice e secondo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per i lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria e della segnaletica stradale, tipologia 1, 2 e 3 e per la Pronta Reperibilità h 24 i pagamenti saranno effettuati ogni qualvolta l'ammontare della contabilità complessiva, al netto del ribasso offerto, raggiunge un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) fino al limite complessivo del 90% dell'importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori.

Con riferimento al Servizio Neve e Trattamento Antighiaccio, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del primo SAL che verrà calcolato sulla base degli interventi effettuati dal 01 al 31 dicembre di ogni stagione e sull'approntamento dei mezzi per espletare il servizio stesso.

Parimenti l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del secondo SAL che verrà calcolato sulla base degli interventi effettuati dal 01 gennaio al 31 marzo di ogni stagione e sul ritiro dei materiali (sale/sabbia) nelle aree prestabilite.

E' facoltà della Stazione Appaltante liquidare l'Appaltatore in una unica soluzione al termine del Servizio.

Per i lavori di manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale stradale tipologia 4, il Capitolato Speciale d'Appalto, relativo all'intervento definirà con apposito articolo le modalità dei relativi pagamenti.

Il pagamento dei SAL da parte della Stazione Appaltante è subordinato all'acquisizione del DURC dell'affidatario e di eventuali subappaltatori.

I pagamenti verranno effettuati dopo che la Stazione Appaltante avrà ricevuto specifica fattura elettronica, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, adottato ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge n. 244/2007 e s.m.i., dandosi qui atto che ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - del citato D.M., il Codice Univoco Ufficio del Comune di Varese a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: 4VBD03. La ditta ha l'obbligo di indicare con precisione sulle fatture la seguente dicitura:

*Comune di Varese*

*Area X - Lavori Pubblici*

**Attività STRADE - COD UFFICIO 4VBD03**

*Numero/data e oggetto della determinazione di affidamento*

*Codice I.B.A.N.*

*CUP e CIG*

I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data della fattura.

Il pagamento della rata a saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

L'Appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" pena la nullità assoluta del contratto.

L'Appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### **ART. 34 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP.

Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile Unico del Progetto, la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di incrementare l'importo contrattuale disponibile, con riferimento ai soli lavori di manutenzione della rete viaria e della segnaletica stradale per un valore massimo di € **2.250.700,00 pari al 20%** dell'importo a base d'asta presunto dei lavori e con riferimento ai soli servizi per un valore massimo di € **602.000,00 pari al 50%** dell'importo presunto dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto ad espletare gli ulteriori interventi commissionati dalla Stazione Appaltante, agli stessi prezzi unitari contrattuali definiti in sede di gara.

### **CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'**

#### **ART. 35 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

La presente parte integra le disposizioni dei capi I e II del capitolato con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento degli interventi di pronta reperibilità h 24.

La pronta reperibilità h 24 è volta all'immediata eliminazione di un pericolo con le opere possibili oppure alla chiara segnalazione ed interdizione alla pubblica incolumità ed al transito dell'insidia presente, attraverso il transennamento o la delimitazione dell'area in questione (da effettuarsi nelle forme prescritte dal Codice della Strada (D.L. n. 285/1985), dal relativo Regolamento per l'esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) del Codice stesso ed eventuali s.m.i., nonché dal Decreto Ministeriale Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. 10/07/2002)).

#### **ART. 36 - ZONE DI INTERVENTO**

L'appaltatore dovrà eseguire gli interventi di pronta reperibilità h 24 su tutto il territorio del Comune di Varese.

#### **ART. 37 - ATTREZZATURE, MEZZI, PERSONALE DA IMPIEGARE E REPERIBILITA'**

Per l'espletamento degli interventi di pronta reperibilità h 24 l'Appaltatore dovrà garantire le dotazioni di mezzi, attrezzature e personale richiesti nel precedente articolo "Requisiti di esecuzione".

All'occorrenza potrà essere richiesto l'utilizzo di altri mezzi o attrezzature in dotazione all'impresa, al di fuori di quelli succitati.

I mezzi dovranno essere efficienti, omologati, muniti di assicurazione e delle necessarie autorizzazioni per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, tenuti, a cura e spese dello stesso Appaltatore, in perfetto stato di manutenzione, comprese le segnalazioni luminose di ingombro e di servizio.

Il personale dovrà vestire abiti da lavoro dotati di elementi ad alta visibilità, secondo la normativa vigente, che permettono di operare nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.

Il personale ed i relativi mezzi, come anche il Responsabile dei Lavori per l'Appaltatore, dovranno essere disponibili e reperibili in vista di una richiesta di intervento **dalle ore 00,00 alle ore 24,00 (h 24) di ciascun giorno di durata dell'Appalto.**

#### **ART. 38 - ORDINE DI SERVIZIO, RESPONSABILE DI TURNO COMUNALE E TECNICO REPERIBILE COMUNALE**

La Stazione Appaltante, a firma dei Dirigenti interessati dal servizio, provvede ad emanare apposito Ordine di Servizio con cadenza mensile per la definizione dei "Turni settimanali per il coordinamento degli interventi di reperibilità h 24".

All'interno del suddetto Ordine vengono individuate per ciascun turno settimanale le figure del Responsabile di Turno Comunale e del Tecnico Reperibile Comunale.



L'ordine viene trasmesso alla suddetta Ditta a mezzo fax o e-mail almeno 10 gg naturali e consecutivi prima dell'inizio del turno mensile.

L'Appaltatore, nei successivi 3 gg dal ricevimento dell'Ordine, dovrà fornire alla Stazione Appaltante i riferimenti telefonici (fisso e mobile) del proprio Responsabile dei Lavori e del Caposquadra, al fine di assicurarne la reperibilità per tutto il periodo di durata della reperibilità.

Eventuali modifiche o variazione dei detti numeri che dovessero intervenire successivamente dovranno essere tempestivamente comunicate.

La Ditta si coordinerà per l'espletamento della reperibilità con le figure del "Responsabile di Turno Comunale" e del "Tecnico Reperibile Comunale", mentre per gli aspetti relativi alla contabilità lavori con il Direttore dei Lavori o suo delegato.

### **ART. 39 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'attivazione degli interventi avverrà tramite chiamata telefonica al Responsabile dei Lavori dell'Appaltatore da parte del Responsabile di Turno Comunale o del Tecnico Reperibile Comunale.

La squadra di pronta reperibilità h 24 ha l'obbligo di raggiungere entro **60 minuti** dalla chiamata il luogo di esecuzione della prestazione richiesta.

La chiamata telefonica sarà regolarizzata dal Responsabile di Turno Comunale mediante ordine scritto con l'indicazione delle prestazioni eseguite, entro 72 ore dalla conclusione del singolo intervento.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere **entro 72 ore** dalla conclusione di ogni singolo intervento la rendicontazione puntuale dei lavori eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione dell'intervento, le date di esecuzione, l'elenco delle lavorazioni con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

Per ciascun turno mensile di reperibilità la Stazione Appaltante riconosce un compenso complessivo fisso soggetto allo stesso ribasso d'asta e gli interventi eseguiti saranno compensati sulla base delle voci inserite in elenco prezzi, cui verrà applicato il ribasso formulato in sede di gara secondo quanto previsto nel presente capitolato.

### **ART. 40 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE INERENTI GLI INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'**

E' a carico dell'Appaltatore:

- tenere a disposizione in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le prestazioni;
- dotare i mezzi di conduttori abilitati, di carburanti, lubrificanti e, all'occorrenza, zavorre e catene antineve e quant'altro necessario;
- munire gli automezzi di proiettore a luce gialla intermittente e di ogni altro dispositivo per l'osservanza di quanto stabilito in merito dal Codice della Strada (D.L. n. 285/1985) e dal relativo Regolamento per l'esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) del Codice stesso ed eventuali s.m.i.;

Si specifica a tal proposito che il mezzo adibito agli interventi di pronta reperibilità h 24 deve essere dotato nella parte posteriore del segnale di "passaggio obbligatorio" apposto su "pannello a strisce bianche e rosse" in alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di classe 2, così come riportato all'art. 38 del Regolamento di esecuzione e

di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) - "fig. II 398 art. 38: Passaggio obbligatorio per veicoli operativi" -.

- adottare durante gli interventi di reperibilità h 24 i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore deve altresì garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dai lavori o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque impiegati dall'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore deve assumersi inoltre la responsabilità sia civile che penale nel caso di ogni tipo di infortunio e di danneggiamento che dovessero verificarsi, restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto al servizio.

**La presenza in luogo di personale della Stazione Appaltante non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità della Ditta che inoltre ha l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza ed usino accuratamente i mezzi di protezione, come indicato nei Piani di Sicurezza.**

E' fatto obbligo alla ditta Appaltatrice di segnalare al Direttore dei Lavori quelle circostanze e fatti che, rilevati dal personale addetto all'espletamento del suo compito, possono influire negativamente sul regolare svolgimento delle prestazioni.

## CAPO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO

### **ART. 41 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

La presente parte integra le disposizioni dei capi I e II del presente capitolato con riferimento alle modalità tecniche di svolgimento del servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio.

Il servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio è composto dai seguenti interventi:

**a) Sgombero neve:** consiste nel passaggio con lo sgombraneve, nell'ammasso della neve, nella rimozione del ghiaccio, nella raccolta e nel trasporto di neve e ghiaccio, a seconda delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dell'Esecuzione.

Lo sgombero della neve deve avvenire con l'avvertenza di garantire la più ampia larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre danni alle pavimentazioni stradali in genere, ai marciapiedi, ai guard-rail, alle recinzioni o ad altre strutture esistenti. Eventuali accumuli di neve devono essere collocati fuori dalla sede pavimentata, con l'avvertenza di non ostacolare la circolazione lungo i viali pedonali o danneggiare la segnaletica verticale ed evitare altresì che i mezzi d'opera siano esposti verso zone sprovviste di barriere di protezione.

**La Direzione dell'Esecuzione si riserva la più ampia facoltà di apportare per ragioni organizzative, in ogni momento, qualunque modifica, con aggiunte, soppressioni, ecc. senza che l'Impresa assuntrice possa perciò richiederne nessun maggiore compenso, sotto nessun titolo, all'infuori di quello derivante dal lavoro effettivamente eseguito secondo gli ordini ricevuti e secondo i prezzi di cui all'elenco prezzi.**

**b) Trattamento antighiaccio:** l'Impresa è tenuta da eseguire gli interventi di spargimento sale mediante opportuni automezzi dotati di spargitori (anche in comodato d'uso) sulle strade appartenenti alla zona in appalto secondo le disposizioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione (o suo delegato).

L'Impresa dovrà operare con le ripetizioni dovute ed opportune in modo da eseguire gli interventi in modo compiuto ed accettato dalla Direzione dell'Esecuzione.

Il mezzo dovrà operare con il carico al 100% di sale.

**c) Sgombero neve e contestuale trattamento antighiaccio:** con le modalità sopra indicate; il mezzo dovrà operare con il carico di sale/sabbia la cui dosatura sarà decisa dalla Direzione dell'Esecuzione.

Alla fornitura del sale e della sabbia provvederà direttamente l'Appaltatore.

Il corrispettivo per suddetta la fornitura sarà remunerato a misura sulla base dei relativi prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi allegato al presente capitolato, a cui sarà applicato il ribasso unico percentuale formulato in sede di gara secondo quanto previsto nel presente capitolato.

L'appaltatore dovrà disporre, a qualsiasi titolo, prima della consegna dei lavori e per tutta la durata del contratto **di un sito per lo stoccaggio dei materiali necessari al servizio**, secondo quanto previsto nell'art. 5 del presente capitolato, a cui si fa espresso rinvio.

### **ART. 42 - ZONE DI INTERVENTO**

Si rimanda al "Capitolato Speciale d'Appalto - ALL. C.3" per l'individuazione dei percorsi interessati dagli interventi di salatura preventiva e di sgombero neve, nonché ai marciapiedi e plessi scolastici della zona inseriti nel piano neve.

### ART. 43 - ATTREZZATURE E MEZZI

Per l'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà garantire le dotazioni di mezzi e attrezzature richiesti nel precedente articolo "Requisiti di esecuzione".

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore la sostituzione dei mezzi che a suo insindacabile giudizio non apparissero efficienti o comunque in grado di svolgere in modo soddisfacente e con decenza il servizio, senza che l'Appaltatore possa avanzare rinvii anche per eventuale aggiornamento del parco macchine.

Gli automezzi e le attrezzature dovranno sempre disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento in piena e perfetta efficienza ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/1992 nonché del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Si specifica a tal proposito che tutti i mezzi adibiti al servizio di sgombero neve/antighiaccio dovranno essere dotati nella parte posteriore del segnale di "passaggio obbligatorio" apposto su "pannello a strisce bianche e rosse" in alluminio spessore 25/10 mm e pellicola retroriflettente di classe 2, così come riportato all'art. 38 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) - "fig. II 398 art. 38: Passaggio obbligatorio per veicoli operativi" -.

Sui mezzi adibiti al servizio neve dovrà essere applicato un cartello con un supporto indeformabile recante il logo a colori del Comune di Varese e la seguente scritta: **"SERVIZIO EFFETTUATO PER CONTO DEL COMUNE DI VARESE"**.

Sui mezzi dovranno essere montate all'occorrenza catene da neve mentre gli stessi dovranno essere dotati di fari posizionati in modo da ridurre al minimo le zone d'ombra durante lo sgombero della neve, evitando, nel contempo, l'abbagliamento dei veicoli.

L'Appaltatore dovrà controllare, prima e durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli delle lame, in ogni loro parte, sostituendoli a propria cura e spesa nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Appaltatore responsabile di eventuali danni o deficienze relative al servizio da espletare.

Grava inoltre sull'Appaltatore l'onere di reperire le macchine in grado di sostituire i mezzi che dovessero essere posti fuori uso da guasti od incidenti con altri dello stesso tipo, senza, per questo, poter avanzare eventuali richieste di maggiorazioni o compensi particolari.

### ART. 44 - PERSONALE DA IMPIEGARE E REPERIBILITA'

Per l'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà garantire la dotazione minima di personale richiesto nel precedente articolo "Requisiti di esecuzione".

Il personale dovrà vestire abiti da lavoro dotati di elementi ad alta visibilità, secondo la normativa vigente, che permettano di operare nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.

Il personale ed i relativi mezzi, come anche l'Appaltatore, dovranno essere disponibili e reperibili in qualsiasi ora diurna e notturna, sia nei giorni feriali che festivi, in vista di una richiesta di intervento.

**L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire alla Direzione dell'Esecuzione i riferimenti telefonici che ne assicurino la reperibilità 24 ore su 24 ore per tutto il periodo di durata del servizio.**

Eventuali modifiche o variazioni dei detti numeri che dovessero intervenire successivamente dovranno essere tempestivamente comunicate.

In caso di intervento l'Appaltatore dovrà garantire che tutti gli operatori alla guida dei mezzi siano ad esso collegati telefonicamente per consentire il corretto coordinamento degli interventi da parte della Stazione Appaltante, fornendo alla Direzione dell'Esecuzione i nominativi ed i relativi numeri telefonici per consentire eventuali comunicazioni operative urgenti.

#### **ART. 45 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 115 del D.lgs 36/2023 la prestazione oggetto della presente parte dell'Accordo sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Il suddetto Direttore potrà avvalersi dell'aiuto di Direttori Operativi i quali avranno in gestione le varie sotto-zone.

Il Direttore dell'Esecuzione avrà le più ampie funzioni di coordinamento operativo del servizio, dovrà adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente ed inoltre dovrà provvedere al controllo dell'esatta ottemperanza da parte della ditta delle prestazioni previste nel presente Accordo e nei contratti specifici derivanti.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso o dai suoi delegati.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023.

#### **ART. 46 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio deve essere eseguito su tutta la rete viabilistica comunale nonché sulle aree adibite a parcheggio o comunque di pubblica utilità.

La Direzione dell'Esecuzione provvederà a fornire specifiche indicazioni operative in ordine alle priorità di intervento.

In previsione di condizioni meteorologiche avverse che potenzialmente potrebbero richiedere interventi, verrà inviato un "allertamento" mediante comunicazione scritta, a mezzo fax o e-mail o telefonica.

Tale allertamento ha la sola finalità di consentire la preventiva organizzazione del servizio e degli eventuali interventi e non prescinde in alcun modo dall'automatico allertamento che l'Appaltatore deve autonomamente attuare all'occorrenza per garantire la pronta disponibilità di mezzi ed operatori.

L'effettiva attivazione dei mezzi e del personale avrà luogo mediante disposizione diretta del Direttore dell'Esecuzione (o suo delegato) mediante comunicazione telefonica.

Il personale ed i relativi mezzi hanno l'obbligo di raggiungere entro **60 minuti** dalla chiamata il luogo di esecuzione della prestazione richiesta.

**In caso di condizioni meteorologiche eccezionali che richiedano l'operatività continuativa dei mezzi d'opera per periodi che vanno oltre il normale turno di lavoro l'Appaltatore dovrà prevedere una turnazione del personale che consenta di garantire la continuità operativa ma allo stesso tempo il riposo degli operai impiegati.**

Su specifica richiesta della Stazione Appaltante, in caso di particolari necessità, l'Appaltatore è obbligato ad effettuare il servizio ed impiegare temporaneamente i mezzi operativi anche in altre zone per fronteggiare situazioni non prevedibili.

Con riferimento alle attività di sgombero neve e trattamento antighiaccio e ai fini della garanzia della regolarità del traffico e della minimizzazione dei disagi per l'utenza, tutte le attività devono, per quanto possibile, essere effettuate con modalità e tempi tali da provocare il minor intralcio possibile alla circolazione.

Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla superficie stradale, alle proprietà private ed in particolare, per quanto riguarda lo sgombero neve, si prescrive che la neve dovrà essere spazzata, per l'intera larghezza della carreggiata stradale, a prescindere dalla larghezza della lama in uso.

Le operazioni di spalatura dovranno avvenire con la lama sufficientemente abbassata così da consentire l'asportazione di neve o ghiaccio nel modo più idoneo per ridare il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti in condizioni di sicurezza.

Per tutte le lavorazioni e forniture, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che impartirà il Direttore dell'Esecuzione (o suo delegato).

Nell'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore dovrà operare in modo da non ostacolare lo scarico delle acque meteoriche dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e cortili e che la neve accumulata dallo spartineve non ostacoli la circolazione stradale.

Le intersezioni fra strade dovranno essere tenute libere da ammassi nevosi, operando opportunamente con mezzi sgombraneve.

Il passaggio del mezzo sgombraneve sulle strade non asfaltate dovrà essere effettuato in maniera tale da non formare cumuli di ghiaia a margine strada, regolando opportunamente l'altezza della lama.

I cumuli di ghiaia eventualmente formati dal passaggio dello sgombraneve dovranno essere riappianati dalla ditta appaltatrice immediatamente dopo lo scioglimento della neve relativa a ciascuna nevicata, senza oneri aggiunti per la Stazione Appaltante.

Qualora in seguito al passaggio dello spartineve venissero urtati e danneggiati cartelli di segnaletica stradale, dossi rallentatori, cordoli di marciapiedi ed aiuole, chiusini di qualsiasi servizio, ovvero si venisse a costituire qualsiasi situazione di pericolo, la ditta dovrà immediatamente porre in opera appropriata segnaletica di indicazione di pericolo e darne tempestivo avviso alla Stazione Appaltante via fax o via mail entro 24 ore dall'accaduto.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere **entro 72 ore** dalla conclusione di ogni singolo servizio la rendicontazione dei servizi eseguiti, provvedendo a dettagliare la descrizione dell'intervento, le date di esecuzione, l'elenco dei servizi con riferimento alle voci di elenco prezzi, i prezzi unitari ed i totali complessivi.

#### **ART. 47- MODALITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO**

Il controllo diretto delle prestazioni eseguite sarà così effettuato:

- all'inizio del servizio, la ditta dovrà dotarsi di speciali bollettari, uno per ogni mezzo da impiegare nel servizio;
- ad ogni uscita del mezzo dovrà essere compilata una bolletta in ogni sua parte (targa automezzo, nominativi, personale, data ora di partenza dal magazzino, ecc.);
- il bollettino dovrà rimanere sul mezzo a disposizione del personale comunale per ogni eventuale controllo durante il servizio;
- a fine servizio dovrà essere completata la bolletta con l'ora di rientro al magazzino;
- le bollette in copia controfirmate dal Responsabile dell'impresa dovranno di norma essere consegnate al Direttore dell'Esecuzione (o suo delegato) entro **72 ore** dal termine di ogni singolo servizio.

La Direzione dell'Esecuzione controllerà che le bollette siano redatte secondo le norme prescritte e provvederà successivamente alla loro contabilizzazione non prima però di averne accertata la regolarità.

#### **ART. 48 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE INERENTI IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO**

E' a carico dell'Appaltatore:

- tenere a disposizione in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le prestazioni;
- provvedere al montaggio e allo smontaggio di tutti gli organi ed apparecchiature necessarie per l'attacco e la manovra delle lame sgombraneve;
- provvedere al montaggio e allo smontaggio di tutti gli organi ed apparecchiature necessarie per il corretto funzionamento degli spargitori;
- apportare ai mezzi ed attrezzature d'opera tutte le modifiche necessarie per l'impiego degli stessi al servizio in discorso;
- dotare i mezzi di conduttori abilitati, di carburanti, lubrificanti e, all'occorrenza, zavorre e catene antineve e quant'altro necessario;
- provvedere alla tempestiva sostituzione del personale, mezzi ed attrezzature in caso di indisponibilità (malattie, rotture meccaniche, riparazioni prolungate ecc...) di quelle normalmente impiegate dandone comunicazione tempestiva al Direttore dell'Esecuzione, previa approvazione dello stesso;
- munire gli automezzi di proiettore a luce gialla intermittente, di fanali d'ingombro e di ogni altro dispositivo per l'osservanza di quanto stabilito in merito dal Codice della Strada (D.L. n. 285/1985) e dal relativo Regolamento per l'esecuzione (D.P.R. n. 495/1992) del Codice stesso ed eventuali s.m.i.;
- verificare periodicamente lo stato di usura dell'attrezzatura in genere, con particolare riferimento ai taglienti delle lame, soprattutto se in poliuretano;
- eseguire, su richiesta della Stazione Appaltante, la tempestiva sostituzione dei coltelli delle lame stesse quando se ne ravvisasse la necessità;
- fornire tutti gli automezzi e macchine operatrici di polizza assicurativa R.C.T. che copra specificatamente e adeguatamente anche i rischi specifici derivanti dai particolari lavori cui sono adibiti;
- adottare nel servizio assunto in appalto i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;

L'Appaltatore deve altresì garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dai lavori o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque impiegati dall'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore deve assumersi inoltre la responsabilità sia civile che penale nel caso di ogni tipo di infortunio e di danneggiamento che dovessero verificarsi, restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto al servizio.

La presenza in luogo di personale della Stazione Appaltante non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità della Ditta che inoltre ha l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza ed usino accuratamente i mezzi di protezione, come indicato nei Piani di Sicurezza.

E' fatto obbligo alla ditta Appaltatrice di segnalare al Direttore dell'Esecuzione quelle circostanze e fatti che, rilevati dal personale addetto all'espletamento del suo compito, possono influire negativamente sul regolare svolgimento del servizio.



## **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 49 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, fatto salvo il divieto di apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto, qualora, per il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta variazione in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul suo portale istituzionale.

Per le finalità di cui al comma 1, si possono utilizzare le somme:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, al netto delle somme relative a impegni contrattuali già assunti;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

Fuori dal caso di cui sopra, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo e diversamente applicabili *ratione temporis*.

### **ART. 50 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI SERVIZIO NEVE**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, fatto salvo il divieto di apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto, qualora, per il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta variazione in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul suo portale istituzionale.

Per le finalità di cui al comma 1, si possono utilizzare le somme:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, al netto delle somme relative a impegni contrattuali già assunti;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

Fuori dal caso di cui sopra, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo e diversamente applicabili *ratione temporis*.

#### **ART. 51 - ELEZIONE DOMICILIO**

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'Appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione alla gara.

#### **ART. 52 - IMPOSTE E ONERI FISCALI**

Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della Stazione Appaltante.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, i diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

#### **ART. 53 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di ogni singolo contratto applicativo dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nell'ipotesi di cessione del credito, i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e quindi agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Varese della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 54 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di contratti pubblici.

#### **ART. 55 - TRIBUNALE COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei conseguenti contratti applicativi è competente il Foro di Varese.

## **ART. 56 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto per la presente gara è il Geom. Luciano Genovese.

## **ART. 57 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, saranno trattati, raccolti e conservati presso la Centrale Unica di Committenza della Stazione Appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D.lgs. n. 51/2018 e dal D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente abrogate dal citato decreto 51/2018. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Varese.

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 689/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo [www.comune.varese.it](http://www.comune.varese.it) - sezione "Informativa Privacy" nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: <http://www.comune.varese.it/informativa-privacy>.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento UE n. 679/2016 il trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro di che trattasi, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla scelta del contraente ed il loro conferimento da parte degli operatori economici ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intenda partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve obbligatoriamente fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta dalla stessa ai fini della partecipazione alla gara e della stipula del contratto. La mancata produzione dei dati e dei documenti richiesti comporta l'esclusione dalla gara, la decadenza dall'aggiudicazione o la mancata stipula del contratto per colpa dell'aggiudicatario.

I diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, sono quelli stabiliti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016, dettagliatamente descritti nell'Informativa Privacy del Comune sopra citata, cui si fa espresso rinvio. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara ed esibiti nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di accesso agli atti, ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs. 36/2023.

Per quanto riguarda la documentazione di gara gestita tramite piattaforma telematica SINTEL, il responsabile del trattamento dei dati è la centrale di committenza regionale Arca Lombardia, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici, le cui modalità tecnico - operative sono consultabili mediante collegamento al sito [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), cui si fa espresso rinvio.

## **ALL. 1 - QUADRO TECNICO ECONOMICO**

ALL. 1 - QUADRO TECNICO ECONOMICO

1) IMPORTO LAVORI

A) LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE		2024 (dal 01/06)	Anno 2025	Anno 2026	2027 (fino al 31/10)	Totale
A.1 + A.2	Lavori di manutenzione ordinaria a guasto Pronta reperibilità h 24 Lavori di manutenzione ordinaria programmata	€ 570.000,00 (di cui € 228.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 800.000,00 (di cui € 320.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 800.000,00 (di cui € 320.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 700.000,00 (di cui € 280.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 2.870.000,00 (di cui € 1.148.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *
A.O.S	Oneri della sicurezza relativi alla voce (A.1+A.2)	€ 13.500,00	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 18.500,00	€ 75.000,00
A.3	Lavori di manutenzione straordinaria soggetti a preventiva progettazione (Incluso Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Costi della Manodopera non soggetti a ribasso e da calcolare su ogni singolo applicativo specifico)	€ 1.200.000,00	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 8.000.000,00

B) INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA MOBILITA'		2024 (dal 01/06)	Anno 2025	Anno 2026	2027 (fino al 31/10)	Totale
B.1	Interventi di manutenzione ordinaria, modifica/adeguamento puntuale della segnaletica orizzontale e verticale	€ 40.000,00 (di cui € 6.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 100.000,00 (di cui € 15.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 100.000,00 (di cui € 15.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 60.000,00 (di cui € 9.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 300.000,00 (di cui € 39.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *
B.O.S.	Oneri della sicurezza relativi alla voce (B.1)	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 8.500,00

(A+B)	TOTALE lavori, di cui:	€ 1.825.000,00	€ 3.524.000,00	€ 3.524.000,00	€ 2.380.500,00	€ 11.253.500,00
	Oneri della sicurezza	€ 15.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 20.500,00	€ 83.500,00
	Costi della Manodopera	€ 234.000,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 289.000,00	€ 1.193.000,00

2) IMPORTO SERVIZI

C) SERVIZI DI GOVERNO DELLA RETE STRADALE		2024 (dal 01/06)	Anno 2025	Anno 2026	2027 (fino al 31/10)	Totale
C.1	Servizio Trattamenti Antighiaccio e Sgombero Neve	€ 170.000,00 (di cui € 68.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 450.000,00 (di cui € 180.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 450.000,00 (di cui € 180.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 120.000,00 (di cui € 48.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *	€ 1.190.000,00 (di cui € 476.000,00 per costi della manodopera stimati non soggetti a ribasso) *
C.O.S	Oneri della sicurezza relativi alla voce (C.1)	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 14.000,00

( C )	TOTALE servizi, di cui:	€ 173.500,00	€ 454.000,00	€ 454.000,00	€ 122.500,00	€ 1.204.000,00
	Oneri della sicurezza	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 14.000,00
	Costi della Manodopera	€ 68.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 48.000,00	€ 476.000,00

		2024 (dal 01/06)	Anno 2025	Anno 2026	2027 (fino al 31/10)	Totale
(A+B+C)	TOTALE Lavori e Servizi, di cui:	€ 1.998.500,00	€ 3.978.000,00	€ 3.978.000,00	€ 2.503.000,00	€ 12.457.500,00
	Oneri della sicurezza	€ 18.500,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 23.000,00	€ 97.500,00
	Costi della Manodopera	€ 302.000,00	€ 515.000,00	€ 515.000,00	€ 337.000,00	€ 1.669.000,00

3) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

		2024 (dal 01/06)	Anno 2025	Anno 2026	2027 (fino al 31/03)	Totale
D.1	IVA 22 % (su A+B+C)	€ 439.670,00	€ 875.160,00	€ 875.160,00	€ 550.660,00	€ 2.740.650,00
D.2	Spese Tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023 (incentivi funzioni tecniche)	€ 24.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 32.000,00	€ 160.000,00
D.3	Spese Tecniche per prove sui materiali (IVA inclusa)	€ 2.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 13.000,00
D.4	Contributo ANAC	€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,00
D.5	Imprevisti e fondi a disposizione	€ 950,00	€ 840,00	€ 840,00	€ 340,00	€ 2.970,00
(D)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 468.000,00	€ 932.000,00	€ 932.000,00	€ 585.500,00	€ 2.917.500,00

		2024 (dal 01/06)	Anno 2025	Anno 2026	2027 (fino al 31/03)	Totale
(A+B+C+D)	TOTALE GENERALE (1+2+3), di cui	€ 2.466.500,00	€ 4.910.000,00	€ 4.910.000,00	€ 3.088.500,00	€ 15.375.000,00
	Lavori al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza	€ 1.576.000,00	€ 3.165.000,00	€ 3.165.000,00	€ 2.071.000,00	€ 9.977.000,00
	Costi della Manodopera lavori	€ 234.000,00	€ 335.000,00	€ 335.000,00	€ 289.000,00	€ 1.193.000,00
	Oneri della sicurezza lavori	€ 15.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 20.500,00	€ 83.500,00
	Servizi al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza	€ 102.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 72.000,00	€ 714.000,00
	Costi della Manodopera servizi	€ 68.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 48.000,00	€ 476.000,00
	Oneri della sicurezza servizi	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 14.000,00
	Somme a disposizione	€ 468.000,00	€ 932.000,00	€ 932.000,00	€ 585.500,00	€ 2.917.500,00

* importo stimato sulla base del Costo della monodopera del “Settore Imprese Edili ed Affini prov. Varese” di cui al “D.D. 12/2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (dicembre 2022)”
INCIDENZA MANODOPERA: VOCE (A1+A.2) = 40,00% - VOCE (B.1) = 15,00% - VOCE (C.1) = 40,00%